

Settore 3

CULTURA • TURISMO • COMMERCIO • PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT • POLITICHE GIOVANILI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO, LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLE AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI



INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Principi generali della regolamentazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Oneri e obblighi del Comune
- Art. 5 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area
- Art. 6 Apertura dell'area
- Art. 7 Accordi per la gestione dell'area
- Art. 8 Attività di vigilanza e sanzioni
- Art. 9 Allontanamento di cani pericolosi
- Art. 10 Modifiche al regolamento
- Art. 11 Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

- 1. Il Comune favorisce la presenza sul proprio territorio degli animali d'affezione, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità, ed opera al fine di favorire la realizzazione di aree appositamente adibite ai cani.
- 2. Il presente Regolamento detta norme finalizzate a garantire la corretta e razionale fruizione, a titolo gratuito, delle aree di sgambamento per cani in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.
- 3. Nell'ambito del territorio comunale, il Comune individua aree verdi attrezzate destinate all'attività motoria dei cani dove i cani possono essere lasciati liberi di sgambare.
- 4. L'individuazione delle aree nel territorio comunale spetta alla Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti nel Regolamento.

Articolo 2 - Principi generali della regolamentazione

- Le aree di sgambamento sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree adibite a verde pubblico.
- 2. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani. In considerazione del fatto che tali zone sono annesse o limitrofe ad aree verdi e presentano le medesime caratteristiche ambientali e igienico-sanitarie, valgono anche per esse tutte le disposizioni vigenti per la gestione e tutela del verde pubblico e privato.

Articolo 3 - Definizioni

- 1. Area di sgambamento per cani (di seguito indicata come area): area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante ed attiva sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
- 2. Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, ed anche nel caso di accesso alla suddetta area di sgambamento.

Articolo 4 - Oneri e obblighi del Comune

- 1. Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale di norma si fa carico delle seguenti opere:
- a) recinzione dell'area con impiego di paletti in metallo e rete metallica plastificata avente un'altezza di almeno 200 cm;
- b) cancelletto pedonale di ingresso ad apertura libera per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
- c) eventuale cancello carrabile in rete metallica plastificata per permettere l'accesso ai mezzi di servizio, dotato di serratura o catena con lucchetto;
- d) fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;
- e) presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella a pulsante, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica;
- f) eventuale distributore di sacchetti o altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali;
- g) installazione di cartello sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambamento cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento.
- L'Amministrazione si fa inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione, della cura e potatura delle alberature e delle siepi e dello sfalcio dell'erba.
- 3. In tutto o in parte, gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da Associazioni di volontariato tramite convenzione con il Comune secondo le modalità di seguito indicate.

- 4. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori o problemi di ordine igienico sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.
- 5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di svolgere, all'interno dell'area, manifestazioni in deroga al presente regolamento.

Articolo 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

- 1. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti.
- 2. L'accesso all'area è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani, fatto salvo il personale di servizio addetto alla pulizia e alla manutenzione dell'area.
- 3. I minori di anni 18 possono entrare col proprio cane nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori o di chi ne fa le veci, oppure se nell'area è presente solamente il proprio cane. In ogni caso, devono essere in grado di governare l'animale.
- 4. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, i proprietari/conduttori dovranno valutare l'opportunità di accedere e permanere all'interno dell'area, sia sulla base del sesso, delle dimensioni e delle caratteristiche comportamentali dei propri cani, sia valutando il comportamento degli altri animali presenti al fine di non inficiare la funzione dell'area stessa. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica.
 - Non è consentito lasciare il proprio cane incustodito all'interno dell'area.
- 5. I cani la cui aggressività non può essere facilmente controllata sono sempre obbligati ad indossare la museruola e il quinzaglio anche all'esterno dell'area.
- 6. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area purché non si verifichino casi di incompatibilità comportamentali.
- 7. Prima di accedere all'area ogni conduttore deve accertarsi, soprattutto in presenza di cani non conosciuti, delle possibilità di permanenza del proprio cane unitamente agli altri, fermo restando che nell'area è consentito l'accesso contemporaneo di un numero massimo di cani adeguato alla dimensione dell'area.
- 8. Al fine di garantire un utilizzo non discriminatorio dell'area nei momenti di affollamento ogni conduttore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di circa 30 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di entrare nell'area. L'accesso all'area è comunque ed in ogni caso subordinato all'ordine di arrivo dei conduttori.
- 9. Per evitare di rendere irrequieti i cani già presenti all'interno dell'area, i conduttori ed i loro cani in attesa del turno di accesso all'area dovranno mantenersi a ragionevole distanza dalla recinzione dell'area stessa e dovranno altresì agevolare la fuoriuscita dei cani già presenti all'interno del recinto.
- 10. E' assolutamente vietato condurre nell'area di sgambamento soggetti con noti e/o evidenti disturbi comportamentali senza un adeguato sistema di contenimento (guinzaglio e museruola);
- 11. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 6 cani. Qualora nell'area di sgambamento vi siano 6 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti, salvo accordo unanime anche per comprovata conoscenza di comportamento amichevole fra i cani fra i proprietari fruitori dell'area in modo da preservare il diritto di entrata a tutti i cittadini, anche a chi non si sente tranquillo di accedere in presenza di altri cani.
- 12. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 30 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona possa chiedere ai proprietari già presenti di uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambamento in solitaria del cane della persona richiedente.
- 13. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti

- ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia, ma rimane salvo il criterio della permanenza temporale.
- 14. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo ed attraverso la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e qualora non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
- 15. Non è consentito introdurre all'interno dell'area cani esemplari che hanno meno di quattro mesi di vita, cani malati o in carenza di salute.
- 16. E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore ovvero per i cani maschi particolarmente eccitabili.
- 17. E' vietato l'accesso ai cani che hanno morso e/o aggredito e sono stati, quindi, inseriti nel Registro dei Servizi Veterinari di cui all'art. 3, commi 2 e 3, dell'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
- 18. Possono accedere soltanto cani iscritti all'anagrafe canina e identificati da apposito tatuaggio o microchip, in buono stato di salute e sottoposti ai comuni trattamenti preventivi, vaccinali e antiparassitari, in corso di validità.
- 19. Gli utilizzatori dell'area cani devono sempre assicurarsi che tutti i cancelli rimangano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
 In caso di fuga del cane dal recinto, anche a seguito di danneggiamento della rete, ogni responsabilità civile e penale risulta a carico dei proprietari/conduttori.
- 20. Le fontane eventualmente presenti all'interno delle aree possono essere utilizzate esclusivamente per abbeverare i cani e dovrà essere cura dei conduttori, per evitare inutili sprechi, richiudere il rubinetto dopo l'utilizzo.
 Non è consentito, in particolare, l'uso della fontana per il lavaggio dei cani.
- 21. Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia, ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo pet therapy o di attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog. In tali casi, l'utilizzo dell'area avverrà sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale dell'Associazione che fruisce dell'area.
- 22. Ai fruitori dell'area cani è vietato introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

 E' pertanto vietato somministrare cibo e "premietti" ai cani all'interno dell'area cani al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.
- 23. E' vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee, palline, legnetti e simili che possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.
- 24. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
- 25. Sono da evitare atteggiamenti affettuosi nei confronti di altri cani per non creare gelosie al proprio animale e renderlo aggressivo.
- 26. In tutta l'area di sgambamento non è consentito introdurre arredi, strutture o manufatti; lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati di qualsiasi genere o in sella a biciclette. E' consentito l'accesso ai soli veicoli autorizzati.
- 27. E' vietato manomettere o danneggiare in qualsiasi forma gli arredi, le dotazioni e gli elementi naturalistici presenti nell'area.
- 28. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.
- 29. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduttori.
 - A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di:
 - a) di accedere all'area soltanto se muniti dei sacchetti impermeabili per le deiezioni animali che andranno raccolte ed introdotte negli appositi contenitori presenti all'interno dell'area stessa;
 - b) ricoprire le buche scavate dal proprio cane.

- 30. I proprietari/conduttori per accedere all'area devono avere sempre con sé museruola e guinzaglio ed intervenire in caso di bisogno, inoltre devono costantemente vigilare sui propri cani in modo da poter intervenire in qualsiasi momento, soprattutto in caso di comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.
- 31. Il proprietario/conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, controllo e della condizione dell'animale e risponde in maniera esclusiva, sia civilmente sia penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
- 32. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a persone o ad animali all'interno dell'area. Eventuali danni cagionati a terzi verranno risarciti interamente ed esclusivamente da chi ha causato il danno.

Articolo 6 - Apertura dell'area

- 1. L'area di sgambamento può essere utilizzata tutti i giorni nel rispetto di quanto segue:
- prima delle ore 8.00 e dopo le ore 22.00 deve essere garantito il silenzio da parte dei conduttori dei cani, anche attraverso l'utilizzo della museruola.
- 2. Ad ogni ingresso deve essere riportato un avviso, chiaro e ben visibile, riportante l'indicazione che chiunque accede all'area:
 - a) ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
 - b) accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
 - c) risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.
- 3. In deroga a quanto sopra previsto l'Amministrazione Comunale può prevedere la chiusura delle singole aree per validi motivi che verranno resi noti all'utenza con la massima sollecitudine, così come per consentire lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative legate agli animali. Può, inoltre, apportare modifiche ai sopra elencati orari per eventuali mutate esigenze proprie e/o dell'utenza.

Articolo 7 - Accordi per la gestione dell'area

- 1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni di volontariato cinofile e/o animaliste per la gestione e manutenzione delle aree di sgambamento per cani, ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree che opereranno sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale dell'Associazione di riferimento.
- 2. Il rapporto fra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni di volontariato dovrà essere regolata da apposita convenzione.

Articolo 8 - Attività di vigilanza e sanzioni

- 1. I fruitori, accedendo all'area, accettano incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente regolamento.
- 2. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli Ufficiali di Polizia locale e dalle altre forze di Polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria AST di Fermo svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
- 3. Ai sensi dell'art. 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 'Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e della Legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "Modifiche al sistema penale", Capo I, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500.00.
- 4. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e regionale.

Articolo 9 - Allontanamento di cani pericolosi

- 1. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, i proprietari/conduttori devono abbandonare l'area.
- 2. In caso di violazioni, accertate con atto definitivo, alle norme del presente Regolamento, il proprietario/conduttore potrà essere diffidato ad accedere con il cane nell'area di sgambamento.
- 3. In casi di immediato pericolo gli organi di vigilanza potranno altresì diffidare il conduttore ad allontanare immediatamente il cane, con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.
 - Nel caso in cui il conduttore non rispetti la diffida troverà applicazione l'art. 650 del C.P.

Articolo 10 – Modifiche al regolamento

Il presente regolamento potrà essere modificato con provvedimenti adottati successivamente dal Consiglio comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme sopravvenute.

Articolo 11 - Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio online del Comune, così come previsto dall'articolo 10 delle "Disposizioni sulla legge in generale o disposizioni preliminari al codice civile".
- 2. Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e alle disposizioni comunali.